



Repubblica Italiana del. n.3/2016/PAR
La Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo
per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2016

composta dai Magistrati:

Maria Giovanna GIORDANO	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Andrea LUBERTI	Primo referendario (relatore)
Luigi D'ANGELO	Primo referendario

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante "Pronuncia di orientamento generale" sull'attività consultiva;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

visto il decreto del 10 marzo 2015, n.1/2015, con cui il Presidente ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo per l'anno 2015;

visto il decreto del 18 giugno 2015 n. 4/2015, con cui il Presidente di Sezione ha assegnato le competenze al Referendario Dott. Andrea Luberti;

vista la nota del 18 novembre 2015, con la quale il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Abruzzo ha trasmesso una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Fontecchio (AQ);

vista l'ordinanza del 19 gennaio 2016, n. 2, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale;

udito il relatore, primo referendario dott. Andrea LUBERTI;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Fontecchio ha richiesto chiarimenti relativi alla quantificazione dei diritti di rogito per un segretario comunale di fascia C per l'ipotesi in cui un ente di beneficenza intenda donare a un Comune un bene immobile, attesa la mancanza di una previsione in tal senso nell'allegato D, n. 3, della legge 8 giugno 1962, n. 604, in considerazione della relativa previsione normativa e dell'impossibilità di quantificare il valore del contratto ai fini dei diritti di rogito, nonché di addossare il conseguente onere economico alla controparte.

IN PUNTO DI AMMISSIBILITA'

Nessun dubbio si pone in tema di ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo, attesa la provenienza dal legale rappresentante dell'ente.

Per quanto riguarda il requisito oggettivo, invece, si osserva quanto segue.

I pareri sono previsti dalla legge 131/2003 esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

In conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte nel citato atto d'indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5 del 2006 possono essere oggetto della funzione consultiva le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono, cioè, ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'Amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.

Tanto premesso, la richiesta di parere proveniente dal Comune di Fontecchio, che pure avrebbe a oggetto un quesito rientrante nella nozione di "contabilità pubblica", risulta inammissibile.

Occorre osservare, infatti, che la potestà rogatoria del segretario comunale in relazione ai contratti di donazione, da ricevere in forma pubblica, risulta tutt'altro che pacifica.

In effetti, per quanto la potestà rogatoria del segretario (in forza dell'art.7, comma 68, della l. 15 maggio 1997, n. 127) sia ora estesa alla totalità dei contratti di cui sia parte l'ente, è posto in dubbio che tale potestà si estenda anche a quei contratti (quale, in forza dell'art. 769, è nell'ordinamento civilistico la donazione) che prevedono la specifica forma dell'atto pubblico (si veda, ed esempio, in senso contrario, la circolare del Ministero dell'Interno, 15 luglio 1997, n. 18).

Di conseguenza, il quesito posto si risolverebbe in realtà nell'interpretazione di norme sostanziali relative alla produzione di atti giuridici.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Abruzzo dichiara inammissibile la richiesta di parere del Comune di Fontecchio (AQ).

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Fontecchio (AQ), nonché al Presidente del Consiglio delle autonomie locali.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del
21 gennaio 2016.

L'Estensore
F.to Andrea LUBERTI

Il Presidente
F.to Maria Giovanna GIORDANO

Depositata in Segreteria il 22 gennaio 2016
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
F.to Lorella Giammaria